

Publicato il 18/04/2019

N. 05071/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02591/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2591 del 2013, proposto da Gian Luca Fugaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrica Giovanna Maria Isidori, con domicilio eletto presso lo studio Enrica Isidori in Roma, via Piemonte, 101;

contro

FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;

Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Benedetta De Chiara, Dina Del Tosto, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria finale vincitori e idonei concorso RIPAM Abruzzo codice GEO7/A pubblicata sulla G.U. IV Serie Speciale n. 12 del 12.2.2013 relativa alla procedura concorsuale contrassegnata con il codice GEO7/A “Concorso per il reclutamento di n. 2 (due) Istruttori Direttivi Geologi, profilo professionale D1, di cui n. 1 (uno) riservato presso il Comune di L’Aquila” di cui al bando di concorso Ripam Abruzzo pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale n. 71 dell’11 settembre 2012, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez PA e Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Rappresenta l’odierno ricorrente di essere laureato in Scienze Geologiche e di aver partecipato alla procedura concorsuale contrassegnata con il codice GEO7/A “Concorso per il reclutamento di n. 2 Istruttori Direttivi Geologi, profilo professionale D1, di cui n. 1 riservato presso il Comune di L’Aquila”, di cui al bando di concorso Ripam Abruzzo pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale n. 71 dell’11 settembre 2012.

1.1 Superate con esito positivo sia la prova preselettiva che la prova scritta, il ricorrente sosteneva la prova orale in data 3 gennaio 2013. In particolare, era chiamato “a motivare ed argomentare” la risposta data al quesito n. 618: “*Ai sensi del D. Lgs. N.267/00 (TUEL), i Comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria*”. Il secondo quesito estratto – volto alla valutazione delle conoscenze specialistiche dimostrate dal candidato – era il n. 27: “*i rapporti tra i livelli di governo nel nostro*

ordinamento dopo la riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica?. All'esito della prova orale il ricorrente totalizzava il punteggio di 23,10/40 con conseguente esclusione dalla graduatoria finale.

1.2 Con il ricorso in epigrafe, notificato il 27 febbraio 2013 e depositato il successivo 19 marzo, il ricorrente quindi impugnava, chiedendone l'annullamento, la predetta graduatoria finale, nonché tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali.

Questo il motivo dedotto:

- Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, errore nei presupposti, disparità di trattamento, travisamento dei fatti.

L'esito sfavorevole della prova orale sarebbe dipeso unicamente dall'assoluta estraneità di entrambi i quesiti posti al ricorrente alle "Materie delle Prove Orali".

Si configurerebbe, pertanto, il vizio di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.

Tale eccesso di potere emergerebbe anche sotto la forma di disparità di trattamento tra il ricorrente e gli altri candidati, ai quali, invece, sarebbero stati posti quesiti attinenti al profilo tecnico di geologo.

Entrambi i quesiti oggetto della prova orale, in altri termini, non solo sarebbero assolutamente estranei alle materie di esame indicate dalla Commissione, ma anche del tutto inconferenti con il carattere tecnico del profilo concorsuale GEO7/A, il cui titolo di studio richiesto è la laurea in scienze geologiche e non in giurisprudenza.

Il provvedimento impugnato sarebbe viziato anche da difetto di motivazione, in quanto i criteri stabiliti dal Formez, con riferimento alla prova orale, non sarebbero idonei a determinare parametri di valutazione con dati ed elementi certi, e ciò sia per quanto attiene alla risposta fornita dal candidato al quesito prescelto dalla commissione tra i 10 a risposta multipla, sia per quanto riguarda la conoscenza specialistica dimostrata dal candidato stesso relativamente al quesito estratto a sorte; parimenti inadeguata, incompleta e

approssimativa si appaleserebbe l'enunciazione dei criteri con riferimento agli ulteriori punteggi assegnati in relazione alle capacità di sintesi e alla proprietà espositiva e di linguaggio. Si tratterebbe, pertanto, di criteri generici ed indeterminati, che si presterebbero all'arbitrio, anche perché sulla scorta degli stessi non sarebbe possibile ricostruire l'iter logico-argomentativo seguito nell'attribuzione dei punteggi.

2. Nelle date del 25 marzo 2013 e del 17 aprile 2017 si costituivano con atto meramente formale, rispettivamente, Ripam e Formez PA.

3. In data 1° marzo 2019 Formez PA depositava memoria volta a contestare la fondatezza del ricorso.

Il quesito contestato, tra i diversi predisposti dalla commissione, sarebbe talmente ampio nella sua formulazione da mettere certamente in grado il candidato nella condizione ottimale per dimostrare le sue capacità e conoscenze, anche specificamente riferite al ruolo che sarebbe andato a ricoprire in un ente locale in qualità di istruttore direttivo tecnico. In altri termini, la prova orale avrebbe riguardato un tema centrale per le funzioni oggetto di concorso - l'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria dei Comuni - e al contempo talmente ampio da consentire al candidato di esprimersi sugli aspetti meglio conosciuti della materia.

Mancherebbe, inoltre, qualsiasi prova di resistenza volta a dimostrare che, con altra domanda, il ricorrente sarebbe risultato idoneo.

4. Alla pubblica udienza del 5 aprile 2019 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, entro i termini di seguito precisati.

2. Con un unico articolato motivo di censura il ricorrente contesta l'esito sfavorevole della prova orale, affermando che ciò sarebbe dipeso dall'assoluta estraneità di entrambi i quesiti postigli alle "Materie delle Prove Orali".

Denuncia, altresì, la genericità ed indeterminatezza dei criteri stabiliti dal Formez, con riferimento alla prova orale.

2.1 Occorre premettere che la procedura Ripam, condivisa dalle Commissioni designate dal Presidente del Consiglio e nominate dalla Commissione interministeriale, per lo svolgimento delle prove orali ha previsto:

- l'estrazione da parte dei candidati di 5 quesiti a risposta multipla tra quelli della banca dati della prima prova scritta per rispondere agli stessi ed acquisire fino a 5 punti (1 punto per ogni risposta esatta);
- l'estrazione da parte dei candidati di 5 quesiti a risposta multipla tra quelli della banca dati della seconda prova scritta per rispondere agli stessi ed acquisire fino a 5 punti (1 punto per ogni risposta esatta);
- la scelta da parte della Commissione d'esame di uno qualunque dei suddetti 10 quesiti estratti, in riferimento al quale dovrà motivare e argomentare alla Commissione la risposta data: la Commissione sulla base di tali motivazioni e argomentazioni assegnerà fino a 10 punti;
- l'estrazione da parte dei candidati di un ulteriore quesito, tra quelli predisposti e secretati dalla stessa Commissione d'esame, formulati in modo tale da consentirne una breve discussione, in base alla quale la Commissione assegnerà fino a 15 punti per le conoscenze specialistiche dimostrate.

Inoltre la singola Commissione poteva assegnare fino a ulteriori 5 punti:

- fino a 3 punti per le capacità di sintesi dimostrate durante la prova;
- fino a 2 punti per la proprietà espositiva e di linguaggio dimostrate durante la prova.

2.2 Le "Materie delle Prove Orali", sempre in relazione al codice GEO7/A, sono state anch'esse tassativamente prestabilite:

- Il finanziamento delle OO.PP. con riferimento al credito ordinario;
- Il ruolo dei tecnici nella gestione delle OO.PP. dalla programmazione alla realizzazione;
- Disciplina degli incarichi di progettazione delle OO.PP.;
- Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici;

- Direzione dei LL.PP.;
- La Conferenza di Servizi nell'ambito dei lavori pubblici;
- Il collaudo;
- La manutenzione delle opere pubbliche;
- Le verifiche sismiche e geologiche nelle opere pubbliche;
- Tecniche di costruzione antisismiche;
- Geomorfologia del territorio italiano con particolare riferimento all'Abruzzo;
- La protezione civile: disciplina, procedure e competenze;
- Il sistema GIS;
- La legislazione della Regione Abruzzo in materia di urbanistica e territorio;
- La normativa speciale per la gestione della ricostruzione.

2.3 Osserva il Collegio che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nei concorsi pubblici, la scelta dei quesiti su cui concentrare l'esame resta riservata a una sfera di discrezionalità piuttosto ampia, che, come tale, deve intendersi sindacabile dal giudice amministrativo negli stretti limiti in cui siano configurabili ipotesi di sviamento o di manifesta irragionevolezza (Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2016, n. 4864; Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 506).

Tali vizi sono configurabili nel caso in esame.

In particolare, dopo aver conseguito un brillante risultato sia alla prima che alla seconda prova scritta, il ricorrente è stato chiamato "a motivare ed argomentare" la risposta data al quesito n. 618: "*Ai sensi del D. Lgs. N.267/00 (TUEL), i Comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria*". È di palese evidenza l'assoluta estraneità di tale quesito con le materie oggetto delle prove orali indicate dalla Commissione medesima.

Il secondo quesito posto al ricorrente (il n. 27: "*i rapporti tra i livelli di governo nel nostro ordinamento dopo la riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica*"), invece, avrebbe dovuto consentire alla Commissione la valutazione delle

conoscenze specialistiche dimostrate al candidato. Non si riesce, tuttavia, a comprendere come abbia potuto la Commissione d'esame valutare le conoscenze specialistiche del candidato geologo sulla base di un quesito puramente giuridico e, segnatamente, di diritto pubblico e costituzionale.

In conclusione, i quesiti che precedono, oltre ad essere estranei alle materie oggetto delle prove orali, non risultano avere attinenza con il carattere tecnico del profilo concorsuale GEO7/A, il cui titolo di studio richiesto è la laurea in scienze geologiche.

2.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbito ogni ulteriore profilo di censura, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato, nei limiti d'interesse dell'odierno ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nei limiti dell'interesse dell'odierno ricorrente.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 2.000,00 (=duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Rosa Perna

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO